

Sent. 8385/08
Rep. 6728/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza dell'11 marzo 2008 ed introitata per la decisione in data 12 maggio 2008, promossa

DA

[REDACTED]
[REDACTED]

elettivamente domiciliate in via San Paolo nr. 15, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Alessandra Danti, che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICI

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in via Cicco Simonetta nr. 7, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Antonella Ferrante, che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 26 febbraio 2008,

CONVENUTO

Oggetto: petizione di eredità

Conclusioni: come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio [redacted] ed esponevano:

- ✓ di essere sorelle di [redacted] deceduto il [redacted] all'età di [redacted] anni;
- ✓ che a partire dall'anno 1999 gli affari del congiunto erano stati curati dal nipote [redacted], figlio di [redacted] premorto delle attrici e del *de cuius*;
- ✓ che nel settembre 2005 il nipote, asserendo la "ingestibilità" dello zio al domicilio, ne aveva disposto il definitivo ricovero presso una struttura assistenziale, ove l'anziano era deceduto dopo alcuni mesi;
- ✓ che le attrici non avevano condiviso la soluzione imposta dal nipote, dal momento che il fratello disponeva di un'abitazione di proprietà, situata in una zona urbana ben dotata di servizi ed aveva risparmi più che sufficienti per assicurargli un'adeguata assistenza a domicilio;
- ✓ che in data 11 gennaio 2006 era stato pubblicato il testamento olografo di [redacted] con il quale questi aveva disposto dell'appartamento di sua proprietà in favore del nipote [redacted] e della liquidità giacente presso l'agenzia 27 di Milano della Banca Popolare di Milano in favore delle due sorelle;
- ✓ che solo dopo l'interessamento del legale costoro avevano potuto ottenere una copia del testamento ed infine avevano potuto verificare che [redacted] [redacted] che era delegato ad operare sul conto corrente intestato allo zio, aveva tratto assegni per un importo complessivo di € 159.445,62 nell'imminenza della morte del congiunto ed anche successivamente.
- ✓ che, in particolare, [redacted] aveva emesso cinque assegni: due all'ordine proprio, per € 100.000,00 ed € 55.000,00, rispettivamente e tre per assai minori importi all'ordine di terzi;

Su tali premesse in fatto le attrici proponevano una domanda principale che può essere qualificata di petizione ereditaria, perché volta ad ottenere da [redacted] la restituzione della somma di € 155.000,00 alla massa ereditaria, al fine di poter dare esecuzione alla volontà

Nell'interesse delle sigg.re [redacted] e [redacted] senza accettazione di contraddittorio su eventuali domande nuove, si precisano le seguenti:

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta

Previe le opportune declaratorie

Premessi gli opportuni accertamenti in merito alla consistenza ed alla ricostruzione dell'asse ereditario caduto nella successione del *de cuius*,

in via principale

- dato atto che il sig. [redacted] in data 29 giugno 2007 ha restituito alle attrici la complessiva somma di € 55.000,00=, indebitamente prelevata in data 5 gennaio 2006 dal compendio ereditario in morte di [redacted] conseguentemente condannare [redacted] [redacted] al pagamento in favore di [redacted] e [redacted] degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ove dovuta, in misura pari al 50% ciascuna;

- accertare e dichiarare la inefficacia, nullità e/o annullabilità degli atti dispositivi posti in essere da [redacted] descritti in narrativa per la complessiva somma di € 100.000,00= e conseguentemente dato atto che tale somma doveva far parte del compendio ereditario in morte di [redacted] a favore delle sorelle [redacted], condannare il convenuto [redacted] a restituire alle sigg.re [redacted] nella loro qualità di coeredi la somma complessiva di € 100.000,00= o la maggiore o minore somma che

testamentaria di [REDACTED] che aveva destinato alle anziane sorelle l'intera liquidità giacente presso la [REDACTED]

Si sottolineava che il prelievo di 55.000,00 € da parte di [REDACTED] era intervenuto il 5 gennaio 2006, parecchi giorni dopo la morte del titolare del conto corrente e che ove anche si fosse sostenuto che l'altro assegno per l'importo di 100.000,00 €, emesso da [REDACTED] il 12 dicembre 2005 e contestualmente negoziato presso la [REDACTED] meno di due giorni prima della morte di [REDACTED] (intervenuta alle ore 8,55 del 14 dicembre 2005, v. "diario assistenziale" della struttura ove il *de cuius* era ricoverato, sub doc. 2, fasc. attrici) avesse integrato una donazione, l'atto dispositivo sarebbe stato affetto da nullità per mancanza della forma solenne prescritta dall'art. 782 cc.

Tantomeno il prelievo di 100.000,00 € avrebbe potuto essere qualificato come una liberalità d'uso ovvero una donazione di modico valore, esonerata dai requisiti formali prescritti dalla norma su menzionata.

In via subordinata, le attrici proponevano anche domande di annullamento dell'atto di disposizione patrimoniale e di arricchimento senza causa e, in ogni caso, chiedevano che il nipote fosse condannato al risarcimento del danno, nella misura proposta di 50.000,00 €.

Con comparsa depositata il 24 maggio 2007 si costituiva [REDACTED], affermando di essersi preso cura dello zio per circa dieci anni e di averlo con maggiore continuità assistito a partire dall'anno 2000, vale a dire dal periodo in cui era rimasto vedovo.

La delega ad operare sul conto corrente bancario gli era stata conferita fin dal 1999 ed il prelievo di 100.000,00 € dal conto corrente era stato da lui effettuato, qualche giorno prima della morte di [REDACTED] proprio su sollecitazione dello zio, che intendeva in tal modo ricompensare il nipote per l'assistenza prestata e l'affetto dimostratogli negli ultimi anni.

Si osservava, pertanto, che le sorelle [REDACTED] non avevano alcun titolo per pretendere la restituzione della somma di 100.000,00 €, uscita dal conto corrente del defunto prima che divenisse efficace la disposizione testamentaria che attribuiva loro quanto fosse stato giacente su tale rapporto al momento della morte del testatore.

Gli assegni per minori importi erano stati emessi per far fronte a debiti dell'eredità, quali il saldo della retta presso la struttura assistenziale in cui era stato ricoverato [REDACTED] ed il pagamento delle onoranze funebri dello stesso.

Per contro, il convenuto ammetteva che la somma di 55.000,00 € era stata da lui indebitamente prelevata con un assegno posteriore all'apertura della successione e ne offriva *banco judicis* la restituzione alle attrici.

Su queste premesse il convenuto chiedeva il rigetto delle domande volte ad ottenere la restituzione della somma di 100.000,00 € da lui prelevata e degli altri minori importi versati a terzi, o, in subordine, chiedeva che si accertasse che la somma di € 100.000,00 non era compresa fra i beni di cui [REDACTED] aveva disposto per testamento, con la conseguente restituzione alle attrici dei soli importi corrispondenti alla loro quota di partecipazione alla successione *ab intestato* che, implicitamente, l'attore ipotizzava potesse aprirsi su tali attività patrimoniali, ove si fosse qualificato il prelievo di 100.000,00 € come un prestito dello zio morente al nipote.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 13 giugno 2007, il procuratore del convenuto anticipava l'intenzione di far pervenire entro pochi giorni al procuratore delle attrici due assegni circolari, recanti l'importo di 55.000,00 € ed erano assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc.

Con ordinanza riservata depositata il 25 ottobre 2007 la causa era ritenuta matura per la decisione e l'11 marzo 2008 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati ed il 12 maggio 2008, allo spirare dei termini assegnati, la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa di parte convenuta ha continuato a sostenere (v. comparsa conclusionale a pag. 5) che [REDACTED], grato al nipote per l'assistenza prestatagli e l'affetto dimostratogli, in punto di morte lo avrebbe sollecitato a prelevare la somma di 100.000,00 a titolo remuneratorio.

Ove anche tale affermazione rispondesse al vero, non si potrebbe in alcun modo qualificare la dazione di denaro come una donazione di modico valore, per la quale non sono prescritti i requisiti di forma di cui all'art. 782 cc, non potendosi ritenere "modica" la somma di cui si discute, né in assoluto (e, quindi, anche nel caso di donante che, diversamente da [REDACTED] fosse stato persona particolarmente facoltosa) né con un giudizio relativo, atteso che 100.000,00 € corrispondevano ai 2/3 circa dell'intero patrimonio mobiliare del defunto, proprietario solo della casa di abitazione, in aggiunta alle somme che, verosimilmente, rappresentavano i risparmi di una vita.

Ove mai si potesse condividere il giudizio circa il carattere "remuneratorio" della pretesa donazione di 100.000,00 € ciò avrebbe conseguenze in punto di revocabilità (ex. art. 805 cc) della disposizione liberale, questione che non rileva in alcun modo in questa sede, ma, nondimeno il contratto di donazione sarebbe soggetto alla forma solenne prevista dall'art. 782 cc e sarebbe, pertanto, nullo nel caso di specie, cosicché sarebbe comunque doverosa la restituzione del denaro alla massa attiva ereditaria, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo.

Francamente sconcertante pare la tesi subordinata del convenuto, che...improvvisatosi notaio, redigeva di suo pugno, apparentemente in data 7 ottobre 2005 ed alla presenza di due persone, una sorta di "verbale" (v. doc. 5 fasc. convenuto) della volontà, in tesi, oralmente espressa dallo zio, che avrebbe autorizzato il nipote a prelevare somme dal conto corrente sul quale era delegato ad operare, per far fronte a proprie esigenze economiche.

Lo sconcerto nasce dal fatto che questa pretesa volontà del defunto, di cui manca ogni evidenza documentale (per documenti dal defunto provenienti, come pare ovvio...) sarebbe stata manifestata senza tener conto dell'altra, sempre ipotizzata dal convenuto, coeva volontà del defunto di remunerare il nipote con una vera e propria donazione e non già semplicemente con un prestito.

Più realisticamente deve ritenersi che [REDACTED] si sia illecitamente appropriato, sottraendola all'asse ereditario nell'imminenza della morte della zio, della somma di 100.000,00 €, che all'eredità deve essere restituita, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione.

Avendo il *de cuius* disposto con un testamento, della cui validità nessuna dubita, delle sue attività liquide in favore delle sorelle [REDACTED], il pagamento deve essere eseguito a favore di costoro.

Nella memoria di replica conclusionale, il convenuto ha dichiarato di aver corrisposto l'ulteriore somma di 20.000,00 € alle attrici.

E' da dire, tuttavia, che della circostanza non vi è evidenza documentale né conferma da parte delle attrici, che, al contrario, hanno dato atto nelle conclusioni di aver ricevuto la somma di 55.000,00 €, corrispondente all'indebito prelievo del 5 gennaio 2006.

La condanna al pagamento di [REDACTED] deve, pertanto, essere emessa per l'intera somma capitale, fermo restando che le parti, in sede di esecuzione della sentenza, ben potranno tenere conto di eventuali pagamenti parziali, *medio tempore* intervenuti.

La soccombenza del convenuto ne rende doverosa la condanna alla rifusione delle spese di lite delle attrici, liquidate come da dispositivo.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

CONDANNA

██████████ a pagare a ██████████ e ██████████ la somma di 100.000,00 €, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale dal 14 dicembre 2005 al saldo;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

CONDANNA

██████████ a rimborsare a ██████████ e spese di lite, che si liquidano in € 1.121,15 per spese, € 2.500,00 per diritti, € 7.500,00 per onorari, € 1.250,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 12.371,15, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 22 maggio 2008.

il Giudice
Giovanni Rollero



Depositato OGSI in Cancelleria
26 GIU. 2008
CELLIERE

TA. 26/6/08
